

22/09/2026

MODELLO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ASSIFACT

Parte generale



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

AGGIORNAMENTI

STATUS	DATA
Emissione	20 maggio 2004
1° Aggiornamento (Procedura contabilità associativa)	29 settembre 2004
2° Aggiornamento (Procedura contabilità associativa)	27 gennaio 2005
3° Aggiornamento (Codice Etico)	23 maggio 2011
4° Aggiornamento (aggiornamenti per modifica Statuto, integrazione catalogo reati L.231/01, integrazione procedura contabilità, revisione Commissioni tecniche, Servizio DAP "Organi Associativi e Regolamento Comitato Guida)	22 settembre 2011
5° Aggiornamento (integrazione procedura contabilità, revisione Commissioni tecniche, revisione organigramma)	19 gennaio 2012
6° Aggiornamento (attribuzione al Collegio dei Revisori dell'incarico di ODV)	24 maggio 2012
7° Aggiornamento (Aggiornamento catalogo reati L.231/01, aggiornamento procedura contabilità)	22 marzo 2013
8° Aggiornamento (Aggiornamento mappatura dei rischi e modalità di gestione: inserimento par. 4.4.3, 4.4.4)	17 settembre 2013
9° Aggiornamento (Aggiornamento procedura contabilità)	14 ottobre 2014
10° Aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, integrazione divieto utilizzo fondi associativi per candidati e partiti politici, integrazione modello per attribuzione al Segretario Generale della qualifica di Datore di lavoro ex D. Lgs.81/2008 e s.m.)	13 ottobre 2015
11° Aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, allineamento del modello al progetto di compliance antitrust con modifica regolamento commissioni e gruppi di lavoro, Codice Etico e MOG, introduzione sezioni specifiche su "la tutela della concorrenza e del mercato" e su "regole per la raccolta e l'elaborazione delle statistiche associative")	21 marzo 2017
12° aggiornamento (messa a punto del modello nell'ambito del progetto di antitrust compliance, estrapolazione delle sezioni specifiche su "la tutela della concorrenza e del mercato" e su "regole per la raccolta e l'elaborazione delle statistiche associative" per emanazione del Codice Antitrust Assifact)	20 giugno 2017
13° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, aggiornamento modello alle modifiche introdotte dalla L. 179/2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, adeguamenti alla struttura associativa)	30 maggio 2018
14° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01, introduzione nelle procedure del registro degli incontri istituzionali e con rappresentanti della pubblica amministrazione)	25 marzo 2020

15° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01)	27 maggio 2020
16° aggiornamento (verifica generale modello, divisione fra parte generale e parte speciale, aggiustamenti e correzione refusi, integrazione della mappatura dei rischi e modalità di gestione)	15 dicembre 2020
17° aggiornamento (integrazione paragrafo 4.1.2. Consiglio con ripartizione fra gli Associati dei costi non già previsti dalla programmazione economica derivanti dalle delibere di Consiglio)	23 marzo 2021
18° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01 e relativo aggiornamento MOG parte generale, attribuzione competenze ESG)	22 marzo 2022
19° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01 e relativo aggiornamento MOG parte generale, aggiornamento modello alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 24/2023 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità: introduzione procedura whistleblowing, modifica codice disciplinare)	23 maggio 2023
20° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01 e relativo aggiornamento MOG parte generale fino a LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137)	28 maggio 2024
21° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01 e relativo aggiornamento MOG parte generale fino a DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141)	26 Marzo 2025
22° aggiornamento (aggiornamento catalogo reati L.231/01 e relativo aggiornamento MOG parte generale fino a LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147)	24 marzo 2026
23° aggiornamento (modifica paragrafo 4.1.8 - Commissioni Tecniche per semplificare il processo di designazione e inserimento dei rappresentanti degli Associati nelle Commissioni Tecniche; aggiornamento paragrafo 4.5 - Segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo di Assifact – whistleblowing per modifica indirizzo sede Associativa)	22 settembre 2026

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte generale

Sommario

1	PREMESSE	4
1.1	SCOPO	4
2	QUADRO NORMATIVO SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	5
3	L'ASSOCIAZIONE	15
3.1	MISSIONE	15
3.2	STRUTTURA.....	16
4	IL MODELLO ASSIFACT	17
4.1	ORGANI ASSOCIATIVI: FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ'	18
4.1.1	Assemblea	18
4.1.2	Consiglio.....	19
4.1.3	Presidente	20
4.1.4	Vice Presidenti.....	21
4.1.5	Collegio dei Revisori.....	21
4.1.6	Comitato Esecutivo	22
4.1.7	Segretario Generale.....	23
4.1.8	Commissioni Tecniche	24
4.2	CONTROLLO	25
4.3	TIPOLOGIA DEI REATI EX D. LGS. 231/2001	26
4.4	MAPPATURA DEI RISCHI E MODALITÀ' DI GESTIONE	28
4.5	SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSIFACT - WHISTLEBLOWING	30
4.6	SISTEMA DISCIPLINARE	33
4.6.1	Misure nei confronti dei dipendenti – soggetti in posizione subordinata	33
4.6.2	Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale	33
4.6.3	Misure nei confronti dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti	34
4.6.4	Misure disciplinari per il mancato rispetto delle disposizioni whistleblowing.....	34

1 Premesse

1.1 Scopo

Il presente documento ha lo scopo di:

- descrivere la normativa introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 pubblicato in G.U. 19/06/2001, n. 140 (di seguito, “D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”) in materia di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcune tipologie di reato commesse, nell’interesse o comunque a vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti o di una loro unità organizzativa autonoma, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dei medesimi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- evidenziare che l’attività associativa svolta dall’Associazione Italiana per il Factoring (di seguito anche “Assifact” o “Associazione”) è fortemente improntata ai valori della legalità, della correttezza e della trasparenza e che l’Associazione condanna espressamente i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, anche con particolare riferimento alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, e cerca in tutti i modi di evitare e prevenire tali comportamenti.
- descrivere la missione e la struttura organizzativa di Assifact;
- adottare un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito anche “Modello” o “MOG”) idoneo ad assicurare la regolarità della gestione e a prevenire i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, nonché le condotte non coerenti con le normative vigenti, il Codice Etico e il Codice Antitrust adottati, articolato nei seguenti punti:
 - ✍ indicazione delle funzioni e delle responsabilità degli organi associativi;
 - ✍ definizione, tenuto conto della dimensione e dell’attività associativa, delle regole e delle modalità operative a cui gli Organi Associativi, le Commissioni Tecniche e i gruppi di lavoro e lo Staff devono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - ✍ individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati e descrizione delle procedure per lo svolgimento di tali attività idonee a prevenire i suddetti reati;
 - ✍ introduzione del sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle istruzioni previste dal presente documento.

Il presente documento viene trasmesso agli Associati, ai membri del Consiglio, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro e ai dipendenti ai fini del rispetto delle procedure ivi previste, del Codice Etico e del Codice Antitrust.

I fornitori, i consulenti e le persone stabilmente in contatto con l’Associazione sono informati circa l’esistenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico e del Codice Antitrust Assifact, e sono invitati a prenderne visione sul sito internet associativo (www.assifact.it).

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio all’Atto costitutivo, allo Statuto e ad altra documentazione associativa.

2 Quadro normativo sulla Responsabilità Amministrativa degli enti

La legge n. 300 del 29/9/2000 ha inserito all'art. 11 una delega al Governo per la disciplina della "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche (eccetto lo Stato ed enti pubblici esercenti pubblici poteri), delle società, oltre che di associazioni o enti privi della personalità giuridica non svolgenti funzioni di rilievo costituzionale.

Sub specie, la delega ha previsto detta responsabilità in relazione a taluni reati, contenuti sia nel codice penale vigente, sia in alcune disposizioni legislative, complementari e collegate a quest'ultimo.

In funzione di ciò, il Legislatore delegante del 2000 ha prospettato uno scenario innovativo in materia giuspenalistica, delineando linee guida entro le quali regolare la disciplina, poi parzialmente recepite dal successivo D. Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto sopra, il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per reati tassativamente previsti nel Decreto medesimo.

Il Legislatore ha articolato la materia suddividendo il Decreto in quattro capi: il primo, ove, nella prima sezione, sono illustrati i principi generali e i criteri in base ai quali attribuire all'ente la responsabilità amministrativa, mentre, nella seconda sezione, sono disciplinate le tipologie di sanzioni erogabili e i meccanismi per la commisurazione e comminazione delle medesime e nella terza sezione, sono elencati e descritti i c.d. reati presupposto; il secondo capo, nel quale si disciplina la responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell'ente (es. trasformazione, fusione e scissione); il terzo capo, nel quale, in sintesi, si disciplina il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative e il coordinamento con le disposizioni processuali penalistiche applicabili e, infine, il quarto capo che contiene le disposizioni di attuazione e di coordinamento.

Destinatari del Decreto sono, in via generale, gli enti forniti di personalità giuridica, le società, nonché le associazioni, anche prive di tale personalità, con la sola esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, commi 2 e 3).

Il Legislatore, nell'introdurre la responsabilità "amministrativa da reato" degli enti, ha esteso, anche in ossequio e per coerenza al postulato garantistico costituzionale, a tali soggetti l'applicazione di alcuni principi cardine di diritto penale, ossia il principio di legalità¹ (art. 2 e 3), di non territorialità²

¹ Detto principio si esplica, racchiudendoli, in altri tre fondamentali principi penalistici, ossia:

- principio della riserva di legge: il reato e la sanzione possono essere previsti solo da una norma di rango legislativo;
- principio di tassatività: il reato e la sanzione devono essere espressamente previsti dalla legge;
- principio di irretroattività: la legge che prevede il reato e la sanzione deve essere stata emanata precedentemente alla commissione del reato. Di conseguenza, non può essere punito un fatto che, per una legge posteriore, non costituisce più reato (salvo il caso in cui si tratti di leggi temporanee o eccezionali).

² Gli enti residenti nel territorio dello Stato, rispondono anche per i reati commessi all'estero, salvo che proceda lo Stato del luogo ove è stato commesso il fatto proceda nei confronti di tali enti.

(art. 4), il principio della responsabilità personale (art. 5), nonché il principio dell'autonomia della responsabilità (dell'ente) (art. 8).

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, al fine di poter configurare l'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che l'autore dell'illecito sia una persona fisica e che abbia agito e operato nell'interesse e per conto dell'ente stesso, avendone legittimo titolo. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, i soggetti eventualmente passibili di responsabilità, devono:

- ☞ rivestire funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, ovvero operare una gestione o un controllo, anche di fatto, dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti in posizione apicale); oppure
- ☞ essere sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. soggetti in posizione subordinata).

Ai fini dell'eventuale configurazione di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, ai sensi del Decreto è richiesta inoltre la sussistenza di alcuni rilevanti presupposti. In particolare, il primo presupposto concerne il tipo di legame che deve sussistere tra i soggetti eventualmente responsabili e il *commisus delictus*: affinché possa ascriversi all'ente una qualsivoglia forma, sia pur minima, di responsabilità, **la commissione del reato deve tradursi in un vantaggio effettivo e diretto per l'ente medesimo, ovvero deve essere stato compiuto nell'interesse di quest'ultimo**³. Il secondo presupposto è l'opportuna conseguenza di quanto sopra evidenziato: "L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, del Decreto).

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede una forma di "esonero" da responsabilità per l'ente, qualora esso provi, in sede di procedimento penale per uno dei reati contemplati dal Decreto e compiuti dai soggetti in posizione apicale (sub art. 5 comma 1), di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Si tratta, dunque, di una previsione normativa di natura "garantistica" posta a favore dell'ente, giacché, la medesima è, tra l'altro, finalizzata ad impedire all'amministratore disonesto di imputare in via oggettiva la responsabilità del fatto all'ente stesso. Può infatti accadere che gli atti, penalmente rilevanti e rientranti tra quelli previsti nel Decreto, eventualmente posti in essere dai vertici di società o associazioni non esprimano la reale politica delle stesse. L'ente dunque può dimostrare la propria estraneità rispetto al reato solo provando che, in concreto, la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere dal soggetto apicale con dolo o colpa, nonché in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo esistente. In aggiunta, l'ente è tenuto a provare che tale Modello era stato predisposto in modo tale da poter essere violato solamente in modo fraudolento e che non vi è stata omessa controllo da parte dell'organo preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello medesimo (art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto).

In particolare, l'ente può evitare la responsabilità amministrativa provando:

³ La legge utilizza la disgiuntiva "o" (nell'interesse o a vantaggio): si può infatti affermare che il soggetto può commettere il reato nell'interesse dell'aggregato associativo e tuttavia non arrecargli alcun vantaggio. Tuttavia, **la responsabilità dell'ente medesimo andrà esclusa per l'espressa disposizione normativa di cui al comma 2 dello stesso art. 5 qualora il soggetto commetta il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, seppure l'ente abbia indirettamente beneficiato di un vantaggio.**

- che il proprio organo dirigente ha, antecedentemente alla commissione del reato⁴, adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il reato (Art. 6, comma 1, lett. a);
- di aver incaricato un organismo, interno ad esso, ma dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo di vigilanza sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento dei modelli (Art. 6, comma 1, lett. b). Ai successivi commi 4 e 4 bis del Decreto, si specifica tuttavia che, negli enti di piccole dimensioni, detti compiti possono essere assolti direttamente dall'organo dirigente ovvero, nelle società di capitali, possono essere attribuiti al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello (Art. 6, comma 1, lett. c);
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto all'espletamento di tale funzione (ovverosia che lo stesso abbia adempiuto diligentemente alle sue funzioni) (Art. 6, comma 1, lett. d).

L'art. 6, comma 2, del Decreto detta i requisiti tassativi che ciascun Modello di organizzazione, gestione e controllo deve possedere per adempiere alle funzioni per le quali è stato adottato. In via generale, i modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono protocolli di norme comportamentali, finalizzati alla proceduralizzazione di tutte le attività che comportano un rischio di reato e alla definizione di una potestà disciplinare interna in caso di violazione di tali regole. Essi possono anche essere predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti e sottoposti preventivamente al controllo del Ministero della Giustizia, di concerto con i ministeri competenti (comma 3).

L'art. 6, comma 2-bis, del Decreto, nella nuova formulazione, richiama il D. Lgs. 24/2023 – quest'ultimo emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 – che disciplina in via generale la tutela delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali nelle realtà lavorative appartenenti ai settori sia pubblico, sia privato (di seguito il "D. Lgs. 24/2023" o "Decreto Whistleblowing").

Con riferimento al settore privato, la disciplina del *whistleblowing* era stata introdotta dalla Legge 179/2017, la quale aveva previsto, *inter alia*, che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 si dotassero di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del *whistleblower*.

Il Decreto Whistleblowing, al quale testo, in quanto applicabile, si rimanda nel presente MOG, ha sostanzialmente abrogato le suddette disposizioni e previsto una revisione della disciplina, conferendo maggiore rilievo, nella prevenzione delle violazioni normative, allo strumento della segnalazione, nonché assicurando ai soggetti segnalanti una tutela più incisiva⁵.

⁴ Se i Modelli vengono adottati **dopo la commissione del reato** (ma con il limite ultimo della dichiarazione d'apertura del dibattito di primo grado), l'ente può beneficiare di una riduzione della sanzione (art. 12), ovvero della non applicazione delle misure interdittive (art. 17). Qualora l'adozione dei Modelli si verifichi **a dibattimento iniziato**, l'ente, al massimo può ottenere la commutazione delle sanzioni interdittive in sanzioni pecuniarie.

⁵ L'art. 24 del D. Lgs. 24/2023, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento" dispone, tra l'altro, che *"Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del*

Innanzitutto, il D. Lgs. 24/2023 ha, in via generale, ampliato l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing estendendo la tutela in precedenza prevista per i soli dipendenti anche a lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche laddove tali cariche siano esercitate in via di mero fatto), ex dipendenti, lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o in una fase precontrattuale (art. 3).

Quanto alle procedure relative ai sistemi di segnalazione, il D. Lgs. 24/2023 prevede, tra l'altro, l'attivazione di un canale di segnalazione interna che tuteli, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, l'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti e che garantisca la riservatezza circa il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni possono essere presentate sia in forma scritta, sia in forma orale, ovvero, su richiesta del segnalante, anche mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole (art. 4).

A seguito della segnalazione la persona o l'ufficio preposto sono soggetti a un termine perentorio di sette giorni per rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione, nonché a un termine di tre mesi per fornire riscontro alla segnalazione stessa. Nell'ipotesi in cui i documenti o comunque le prove allegate alla segnalazione non siano sufficienti a dare seguito alla segnalazione, l'ufficio preposto è tenuto a richiedere una integrazione al soggetto segnalante. È inoltre previsto l'obbligo di informare con chiarezza i potenziali segnalanti, tramite il canale di segnalazione interna e il sito internet, circa le procedure e i presupposti per le segnalazioni (art. 5).

Sono previsti inoltre specifici obblighi di tutela dell'identità del segnalante, salvo esplicito consenso di quest'ultimo (art. 12). In ogni caso, qualsiasi trattamento di dati personali relativo alla segnalazione deve essere gestito nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (art. 13) e secondo le modalità previste nel Decreto Whistleblowing.

Le segnalazioni e la relativa documentazione a supporto devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14).

In merito alle misure di protezione e divieto di ritorsione, gli artt. 16 e ss. disciplinano i presidi, le tutele e le garanzie riconosciute a favore del soggetto segnalante.

In particolare, il Decreto Whistleblowing prevede *inter alia*:

- 1) le condizioni di applicazione delle misure di protezione, tra le quali la presenza, al momento della segnalazione, di fondati motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti nel Decreto Whistleblowing medesimo per la presentazione delle segnalazioni (art. 16);

decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n. 179 del 2017. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [...].

- 2) un esplicito divieto di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti, nonché alcuni presidi volti a rendere effettivo tale divieto e la tutela dei segnalanti stessi, anche in caso di vertenze giudiziali o stragiudiziali (art. 17).

Con riguardo infine alle sanzioni, i soggetti dotati di MOG sono tenuti a predisporre, nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 231/2001, specifiche sanzioni nei confronti di coloro che si sono resi responsabili degli illeciti previsti ai sensi del Decreto Whistleblowing.

Passando all'art. 7 del D. Lgs. 231/2001, tale norma disciplina l'esimente (ossia l'esclusione) della responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza, indi in posizione subordinata rispetto ai soggetti in posizione apicale.

In tal caso, l'ente è responsabile del reato solamente se vi è stata carenza specificamente negli obblighi di direzione e vigilanza. Tale carenza è tuttavia esclusa qualora sia stato adottato, antecedentemente alla commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A differenza, però, di quanto disposto dal dettato normativo per le violazioni compiute da soggetti in posizione apicale, non spetta più all'aggregato associativo provare la conformità e il rigore dei Modelli adottati ai fini dell'esclusione della propria responsabilità: in tal caso, spetta all'accusa, nel corso del procedimento penale, eventualmente provare che l'ente non ha implementato per tempo un Modello idoneo.

Si può osservare come, sempre rispetto a quanto statuito dal Decreto per i soggetti in posizione apicale, il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto per i dipendenti in posizione subordinata sia di un genus meno complesso.

In sintesi, dunque, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 7 del Decreto deve essere:

- idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (comma 3);
- sottoposto a verifica ciclica, nonché a eventuale modifica qualora proprio in sede di test periodici si rilevino violazioni di talune prescrizioni e mutamenti nella struttura organizzativa o nell'attività (comma 4, lett. a);
- integrato da un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello" medesimo (comma 4, lett. b).

Il quarto ed ultimo fondamentale principio penalistico, recepito dal Decreto al proprio art. 8, è quello dell'autonoma responsabilità dell'ente rispetto all'autore materiale del reato. Il Legislatore, dunque, al fine di rendere il giudizio d'imputazione soggettiva effettivo e compatibile con il principio di colpevolezza, ha introdotto una particolare forma di "colpa associativa", dovuta alla mancata adozione di Modelli volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

Il fatto dunque che la responsabilità dell'ente sia disgiunta da quella dell'autore materiale del reato, comporta la logica conseguenza che l'ente medesimo sia ritenuto responsabile anche se l'autore dell'illecito sia ignoto o non imputabile (perché, ad es., incapace di intendere o di volere) (comma 1, lett. a), a condizione che costui sia inquadrabile nel novero delle persone che agiscono per conto dell'aggregato associativo. L'ente, quindi, qualora venga ritenuto responsabile sul piano

amministrativo, potrà essere giudicato passibile di sanzioni anche in via esclusiva e comunque indipendentemente dalle vicende processuali del reus de facto⁶.

Logicamente, la responsabilità dell'ente, a differenza di quella che investirà la persona fisica, sarà soprattutto di natura patrimoniale. L'ente, pertanto, risponderà con tutto il proprio patrimonio o fondo comune, oltre che per il già contemplato caso di autore materiale non identificato o non imputabile, anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (per es. per grazia o indulto) (comma 1, lett. b), giacché infatti, in caso d'amnistia, la procedibilità verso l'ente è esclusa, salvo che la legge disponga diversamente (comma 2).

Come sopra evidenziato, la II sezione del capo I del Decreto, ha per oggetto esclusivo l'apparato sanzionatorio. In particolare, le tipologie di sanzioni sono introdotte e sinteticamente elencate al proprio art. 9, distinguendosi tra:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- confisca.

La sanzione pecuniaria è applicabile in ogni caso di responsabilità amministrativa dipendente da reato (art. 10, comma 1) e si attua in base ad un sistema per "quote", di cui la legge commisura l'ammontare mediante i criteri della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 comma 1), nonché delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11 comma 2)⁷.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, il giudice, in relazione a specifiche fattispecie di reato e all'inverarsi di tassative condizioni (art. 13, lettere a e b), può discrezionalmente disporre l'applicazione di sanzioni interdittive. La ratio della loro eccezionalità è data proprio dalla gravità delle circostanze che ne legittimano il ricorso, oltre che dalla possibilità, una volta erogate, di incidere anche in modo rilevante sull'operatività dell'ente. Esse sono (ex artt. 9 comma 2, 14, 15, 16):

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

⁶ Ciò, ancorché la sede dell'accertamento della responsabilità dell'ente è il procedimento penale instaurato a carico della persona fisica, e quantunque lo stesso Decreto, all'art. 35, reciti testualmente che all'ente si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni processuali relative all'imputato, sancendo in tal modo l'equiparazione tra le due posizioni processuali.

⁷ *Sub specie*, l'importo di una singola quota varia *ex lege* da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1500 euro; l'applicazione della sanzione nella sua interezza, invece, varia, a seconda dell'ente, da un numero di quote non inferiore a cento, né superiore a mille

Le sanzioni interdittive, in sintesi, sono previste quale extrema ratio, prevalentemente con finalità preventive ed allo scopo di tutelare, direttamente o indirettamente, la collettività.

Mentre conditio sine qua non per la disposizione della pubblicazione della sentenza di condanna è, così come recita la lettera della legge (art. 18 comma 1), l'applicazione di una sanzione interdittiva. Viceversa, la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) è sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo però che "per la parte che può essere restituita al danneggiato" e fatti salvi gli eventuali diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 19 comma 1).

Per quanto concerne le fattispecie criminosi recepite dal Decreto, la loro elencazione, così come prevista inizialmente dal Legislatore del 2001, si è andata, nel corso degli anni, sempre più dilatando e aggiornando (aggiornamento, peraltro, tuttora in fieri), per via delle sempre numerose esigenze e problematiche che la disciplina introdotta dal provvedimento in oggetto ha sollevato (e solleva), sia tra i naturali destinatari della norma, che tra gli stessi operatori del diritto.

Le sole ipotesi di reato recepite nel Decreto, alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, elencate agli artt. 24 e 25 e integralmente previste dal codice penale erano le seguenti:

- malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- truffa a danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Due mesi dopo l'entrata in vigore del Decreto, la Legge n. 409/2001 ha introdotto l'art. 25-bis, con ulteriori ipotesi criminosi:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Con la riforma degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, entrata in vigore nell'aprile 2002, il numero dei reati presupposto presenti nel Decreto ha subito un sensibile

incremento, in particolare con l'introduzione dell'art. 25-ter (per effetto del D. Lgs. 61/2002), che ha recepito mediante richiamo i principali reati societari presenti nel Titolo XI del Libro V del codice civile.

Vi è poi l'art. 25-quater, inserito nel Decreto dalla Legge n. 7/2003, con la quale è stata ratificata ed eseguita la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York quattro anni prima. Detto articolo, a differenza delle disposizioni ad esso precedenti, non rimanda, facendone espressa menzione, a specifiche fattispecie criminose, bensì rinvia ad una (sia pur circoscritta) categoria di illeciti penali, quelli aventi appunto finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i quali sono contenuti in molteplici disposizioni, disciplinate nel codice penale e nella normativa speciale ad esso complementare (artt. c.p. 270 bis - associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico -, 280 - attentato per finalità terroristiche o di eversione -, 289 bis - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -; Legge 15/1980 - misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica -, etc).

La L. 228/2003 ha introdotto ulteriori modifiche al Decreto, inserendovi l'art. 25-quinques, rubricato: "Delitti contro la personalità individuale", nel quale si è rimandato alle seguenti, espresse disposizioni del codice penale:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Successivamente, gli ulteriori interventi modificativi del Decreto sono stati introdotti con i seguenti provvedimenti legislativi:

- L. 18 aprile 2005, n. 62: introduzione dell'art. 25-sexies.
- L. 28 dicembre 2005, n. 262: modifica dell'art. 25-ter.
- L. 9 gennaio 2006, n. 7: introduzione dell'art. 25-quater.1.
- L. 6 febbraio 2006, n. 38: modifica dell'art. 25-quinques.
- L. 3 agosto 2007, n. 123: introduzione dell'art. 25-septies.
- D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: introduzione dell'art. 25-octies.
- L. 18 marzo 2008, n. 48: introduzione dell'art. 24-bis.
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: modifica dell'art. 25-septies.
- L. 15 luglio 2009, n. 94: introduzione dell'art. 24-ter.
- L. 23 luglio 2009, n. 99: modifica dell'art. 25-bis, introduzione dell'art. 25-novies, dell'art. 25-bis.1 L.
- 3 agosto 2009, n. 116: modifica dell'art. 25-novies.
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121: modifica dell'art. 25-novies, introduzione dell'art. 25-decies, introduzione dell'art. 25-undecies.
- D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109: introduzione dell'art. 25-duodecies.
- L. 6 novembre 2012, n. 190: modifica dell'art. 25 e 25-ter.
- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39: modifica dell'art. 25-quinques.
- L. 15 dicembre 2014, n. 186: modifica dell'art. 25-octies.
- L. 22 maggio 2015, n. 68: modifica dell'art. 25-undecies.
- L. 27 maggio 2015, n. 69: modifica dell'art. 25-ter.
- L. 29 ottobre 2016, n. 199: modifica dell'art. 25-quinques
- D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38: modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis
- L. 17 ottobre 2017, n. 161: introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies

L. 20 novembre 2017, n. 167: introduzione dell'art. 25-terdecies
 L. 30 novembre 2017, n. 179: introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6
 L. 9 gennaio 2019, n. 3: modifica dell'art. 13 comma 2, sostituzione art. 25 commi 1 comma 5, introduzione del comma 5-bis, modifica art. 51 commi 1 e 2
 L. 3 maggio 2019, n. 39: introduzione dell'art. 25-quaterdecies
 D.L. 21 settembre 2019, n. 10 (convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133): modifica dell'art. 24-bis comma 3
 D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157): introduzione e modifica dell'art. 25-quinquiesdecies
 D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75: sostituzione rubrica dell'art. 24, modifica dell'art. 24 comma 1 e inserimento del comma 2-bis, modifica rubrica e del comma 1 dell'art. 25, inserimento del comma 1-bis e modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 25-quinquiesdecies, introduzione dell'art. 25-sexiesdecies
 D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184: introduzione dell'art. 25-octies.1
 L. 9 marzo 2022, n. 22: introduzione dei Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) e introduzione del Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecies).
 D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156: modifica dell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis
 D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19: modifica dell'art. 25-ter, comma 1, alinea; modifica dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis); l'introduzione della lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1.
 D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24: abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6; modifica dell'art. 6, comma 2-bis.
 DL 13 giugno 2023, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103): introduzione del comma 2-bis all'art. 19; modifica dell'art. 19, comma 2-bis; modifica dell'art. 53, comma 1-ter.
 DL 10 agosto 2023, n. 105 (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137): modifica dell'art. 24, comma 1; modifica dell'art. 25-octies.1, comma 3 e rubrica; l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-octies.1.
 D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (in G.U. 20/03/2024, n.67) ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 59, comma 1 e (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 61, comma 1.
 L. 28 giugno 2024, n. 90 (in G.U. 02/07/2024, n.153) ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 24-bis, comma 1; (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 24-bis; (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 24-bis, comma 2; (con l'art. 20, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 24-bis, comma 4.
 DL 4 luglio 2024, n. 92 (in G.U. 04/07/2024, n.155) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n. 186) ha disposto (con l'art. 9, comma 2-ter) la modifica dell'art. 25, comma 1 e rubrica.
 L. 8 agosto 2024, n. 112 (in G.U. 09/08/2024, n.186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (in G.U. 04/07/2024, n. 155).
 D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 (in G.U. 03/10/2024, n.232) ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 1; (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 2; (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25-sexiesdecies, comma 3.
 LEGGE 6 giugno 2025, n. 82 (in G.U. 16/06/2025, n.137) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-undecies.
 DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 (in G.U. 08/08/2025, n.183) convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233): 1) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettera e-quater); (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 2-bis; (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 7. 2) ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la

modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) b) d) ed e) e l'introduzione delle lettere e-bis) e-ter) ed e-quater) all'art. 25-undecies, comma 1; (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1-bis; (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 2, lettere b) ed e) l'introduzione delle lettere a-bis) a-ter) e b-bis) all'art. 25-undecies, comma 2 e l'abrogazione della lettera f) dell'art. 25-undecies, comma 2; (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-undecies; (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 7.

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n.233): ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 2025, n. 116 (in G.U. 08/08/2025, n. 183).

Per l'elenco completo ed aggiornato dei reati presupposto, si fa espresso rinvio al catalogo dei reati presupposto allegato al presente Modello, completato con i riferimenti normativi e la descrizione dettagliata dei reati.

3 L'Associazione

3.1 Missione

L'Associazione Italiana per il Factoring, ente apolitico e senza fini di lucro, è stata costituita nel 1988 con l'intento di aggregare gli operatori di factoring e favorire uno sviluppo stabile ed efficiente del mercato del factoring.

In quest'ottica, l'Associazione persegue alcuni fondamentali obiettivi, tramite lo svolgimento di attività istituzionali di seguito delineate:

- Collaborare con altri Enti, Associazioni, Istituzioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, italiani o esteri, nella soluzione dei problemi interessanti il factoring;
- Svolgere attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati;
- Compiere e promuovere attività di studio e di ricerca riguardanti il factoring, anche mediante pubblicazioni e convegni;
- Promuovere e favorire, nell'ambito delle proprie attività, la conoscenza e il rispetto della legislazione europea e nazionale in materia di concorrenza;
- Svolgere attività di indagine statistica e di produzione di risultati statistici riguardanti il mercato del factoring al fine di monitorare l'andamento del settore, nel rispetto delle norme antitrust a livello nazionale ed europeo, e contribuire alla diffusione della conoscenza del prodotto factoring;
- Promuovere e favorire l'interlocuzione e il confronto su tematiche di interesse comune fra gli Associati o fra essi e altri Enti, in Italia ed all'estero, in un'ottica di pieno rispetto delle dinamiche competitive e di conformità alle normative per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Adempiere ai suoi compiti statutari, nell'interesse degli Associati, anche nei confronti delle Istituzioni europee ed in genere di Organizzazioni ed Istituzioni Internazionali, sia direttamente che attraverso appositi organismi;
- Formulare, nel pieno rispetto delle regole della concorrenza, linee guida e proposte operative non vincolanti al fine di una autoregolamentazione volta a dare maggior trasparenza al settore a beneficio dei clienti finali;
- Dirimere in via conciliativa contestazioni in atto o potenziali fra gli Associati e tra gli Associati e i terzi, o assumere incarichi che siano conferiti allo stesso fine;
- Promuovere e/o partecipare a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i propri Associati e la clientela;
- Svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione fonda il proprio operato, tra l'altro, sul rispetto dei principi di etica e di legalità, attuando comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza.

L'azione associativa è inoltre condotta con senso di responsabilità sociale e ambientale in un'ottica di sviluppo sostenibile e creazione di valore condiviso.

L'attenzione posta all'integrità dell'azione associativa e all'astensione da attività che possano generare conflitti di interesse è alla base della politica associativa che sancisce, tra l'altro, il divieto di utilizzo dei fondi associativi a supporto, diretto o indiretto, di candidati o partiti politici.

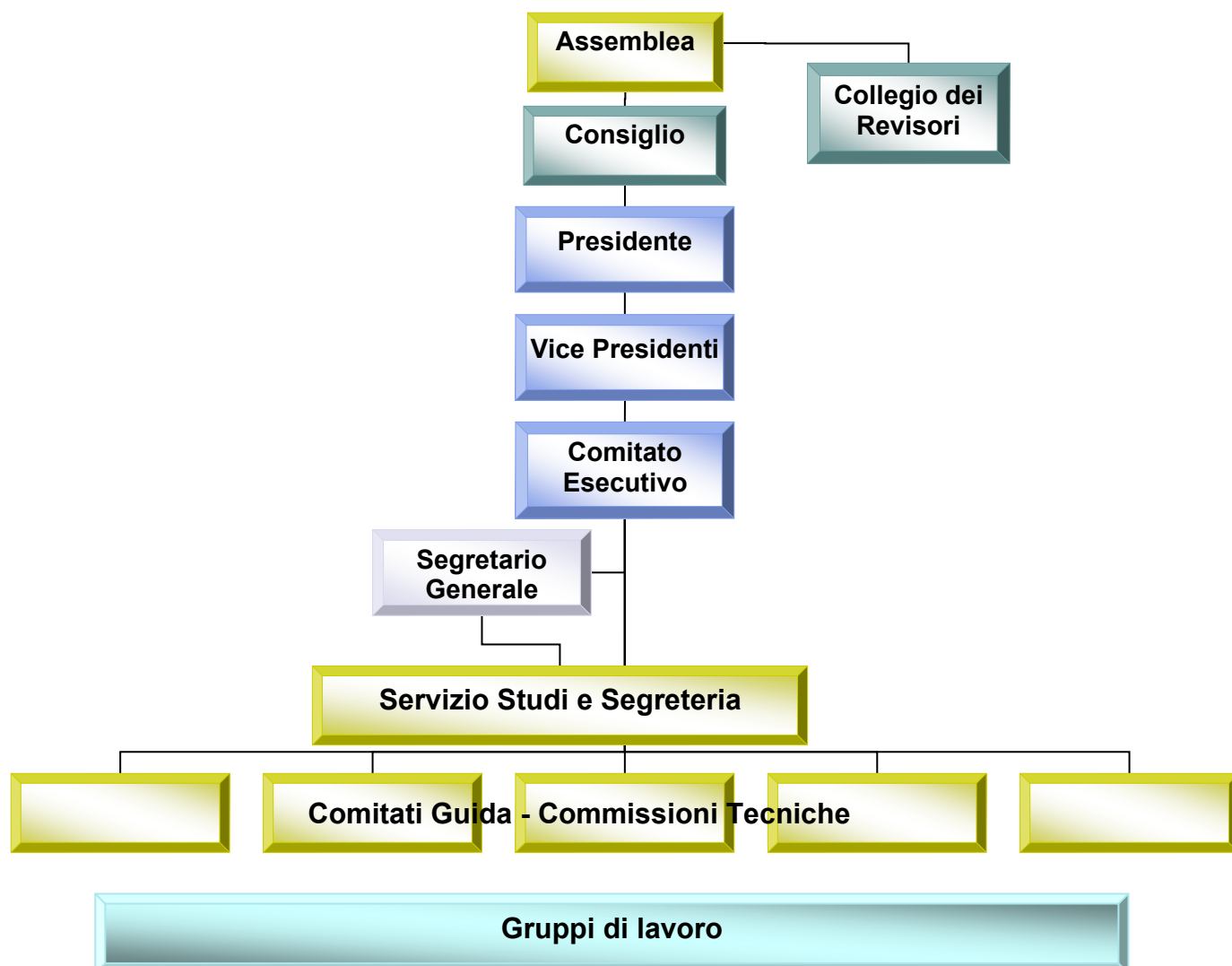
3.2 Struttura

L'Associazione si compone dei seguenti organi, previsti dallo Statuto (art. 7):

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio
- c) il Presidente e i Vice Presidenti
- d) il Comitato Esecutivo.
- e) il Collegio dei Revisori

Ai fini del raggiungimento delle finalità associative, l'Associazione si avvale anche dei seguenti organi:

- Segretario Generale
- Comitati Guida, Commissioni Tecniche e Gruppi di lavoro
- Staff (Servizio Studi e Segreteria)



4 Il Modello Assifact

In considerazione del proprio ruolo istituzionale, l'Associazione ha sentito l'esigenza di assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento dei propri obiettivi e di monitorare costantemente la regolarità della gestione che deve essere coerente con le finalità perseguite ed estranea alla commissione dei reati previsti dal nostro ordinamento e a comportamenti contrari ai principi etici adottati. Ciò al fine di tutelare l'immagine associativa e tutti gli interessi convergenti nell'Associazione (Associati, clienti e potenziali clienti del settore, Pubblica Amministrazione, dipendenti e terzi che vengano in contatto con l'Associazione).

Assifact, visti i contenuti della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti esaminata nel presente documento (che, ai sensi dell'art. 1, si applica anche alle associazioni prive di personalità giuridica) e tenuto conto della propria struttura e attività, è tenuta al rispetto di determinate norme comportamentali che derivano sia da generali principi deontologici che da specifiche disposizioni giuridiche. Per tale motivo, Assifact ha ritenuto opportuno procedere, pur essendo facoltativo, all'adozione di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo**, come previsto dal D. Lgs. 231/2001, accompagnato da un **Codice Etico**.

L'adozione del Modello da parte di Assifact, da cui potrebbe derivare l'eventuale esenzione della responsabilità amministrativa stabilito dal Decreto, consente in particolare di sensibilizzare coloro che operano insieme a o per conto di Assifact sull'importanza di conformarsi a comportamenti in linea con quanto imposto dalle vigenti normative ed ai principi deontologici ai quali Assifact si ispira, nonché in generale di promuovere, a tutti i livelli, la cultura della legalità.

Il presente Modello viene approvato ed adottato dal Consiglio di Assifact con esplicita delibera.

In attuazione del presente Modello, il Collegio dei Revisori assume, in relazione agli autonomi poteri d'iniziativa e di controllo che gli sono attribuiti, l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne ove necessario l'aggiornamento, raccomandando, segnalando e proponendo le eventuali modifiche.

La scelta di attribuire al Collegio dei Revisori il ruolo di organo di controllo è conforme alle disposizioni del Decreto, come modificate dalla Legge di stabilità 2012, che consente l'attribuzione dei compiti di vigilanza direttamente a *"il sindaco, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione"* (art. 6, comma 4-bis) ed è coerente con dimensione dell'Associazione e la natura dell'attività svolta.

Il Consiglio, in quanto organo dirigente, dovrà adottare le eventuali modifiche o integrazioni del Modello, anche tramite approvazione di quelle proposte dal Collegio dei Revisori in qualità di Organo di Vigilanza. È inoltre riconosciuta al Presidente dell'Associazione la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Il Modello dell'Associazione è stato impostato nell'ottica di un'effettiva compatibilità con la struttura associativa ed è pertanto dotato di un'adequata elasticità, per consentire un'efficiente integrazione con l'operatività associativa, subendo all'occorrenza le dovute modifiche.

Nel successivo paragrafo si delinea la struttura associativa e per ogni organo vengono dettagliatamente definiti i compiti, i poteri, le responsabilità e il sistema di autorizzazioni e deleghe.

Assifact ha effettuato una mappatura delle proprie aree di attività, individuando quelle maggiormente esposte al rischio di compimento dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, di porre in essere direttamente o indirettamente comportamenti lesivi del principio di concorrenza e di correttezza operativa sul mercato o interessate dalle politiche di condotta associative ed ha provveduto alla conseguente definizione di ruoli e procedure al fine di:

- rendere consapevoli coloro che lavorano per Assifact circa i rischi di commissione dei reati connessi allo svolgimento di particolari attività, nonché in merito alle conseguenze che i loro comportamenti possono rappresentare per l'immagine e la reputazione dell'Associazione ed il ruolo istituzionale di quest'ultima;
- evidenziare in modo più efficace e analitico che l'Associazione condanna fortemente i comportamenti contrari alle disposizioni di legge vigenti e ai principi etici statuiti nel Codice Etico e che si attiva al meglio delle proprie possibilità al fine di evitare e prevenire tali comportamenti.

4.1 ORGANI ASSOCIATIVI: FUNZIONI E LE RESPONSABILITÀ'

4.1.1 Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione formato da tutti gli Associati. Ha potere di indirizzo generale e potere di controllo sull'attività amministrativa attraverso la nomina e la revoca dei Consiglieri, la discussione e l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, generalmente entro giugno in occasione dell'approvazione del bilancio.

I compiti dell'Assemblea ordinaria, in base all'art. 8 dello Statuto, sono i seguenti:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione;
- b) nominare i membri del Consiglio previa fissazione del numero dei componenti (variabile fra nove e ventitre);
- c) nominare il Collegio dei Revisori;
- d) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento, conforme alla vigente normativa antitrust, ad essa demandato per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio;
- e) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiude al 31 marzo di ogni anno.
- f) nominare uno o più Presidenti onorari, su proposta del Consiglio;
- g) decidere sul ricorso avverso la delibera del Consiglio che dispone l'esclusione di un Associato dall'Associazione (art. 6 Statuto).

Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento o comunque cessazione dell'Associazione sono deliberabili solo dall'Assemblea straordinaria.

Ogni Associato, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di intervenire in Assemblea proponendo qualsiasi tema o questione che ritenga meritevole di interesse, purché conforme alle disposizioni del Codice Antitrust dell'Associazione e, in ogni caso, alla normativa antitrust nazionale ed europea tempo per tempo vigente, nonché alle altre leggi applicabili.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito verbale assembleare sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, il quale è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Lo Statuto associativo, al quale si fa integrale rinvio, definisce, tra l'altro, le modalità per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle delibere.

4.1.2 Consiglio

Il Consiglio di Assifact è l'organo amministrativo nominato dall'Assemblea con competenze di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'Associazione; è investito di tutti i poteri necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, anche determinandone la programmazione economica, e per il raggiungimento dei fini statutari secondo le prescrizioni dello Statuto.

Fra le competenze del Consiglio si rileva quella di adottare ed efficacemente attuare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione, nonché di approvare le eventuali modifiche e integrazioni.

I componenti del Consiglio, in un numero variabile fra nove e ventitre (art. 11 Statuto), sono scelti fra gli Associati, presso i quali ricoprono incarichi di amministratori o dirigenti. La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello, anche con particolare riferimento al Codice Etico e al Codice Antitrust.

Il Consiglio rimane in carica tre anni.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea, convocata dai Consiglieri rimasti in carica, dovrà procedere alle nuove nomine.

I compiti di esclusiva competenza del Consiglio sono i seguenti:

- a) formulare linee guida e proposte operative non vincolanti, nello spirito della sana e prudente gestione e di sviluppo efficiente del mercato, cui gli Associati possono attenersi nello svolgimento della loro attività e, fra l'altro, elaborare regole generali di comportamento riguardanti rapporti fra Associati, nel rispetto di una leale e corretta concorrenza commerciale;
- b) presentare un rapporto almeno annuale sulla propria attività e sull'andamento generale dei mercati del factoring;
- c) nominare tra i suoi membri il Presidente e i Vice Presidenti, determinando i loro poteri;
- d) designare, trascorsi due esercizi dalla nomina del Presidente, colui che rivestirà tale carica nel triennio successivo a quello in corso;
- e) nominare il Direttore o il Segretario Generale dell'Associazione, determinandone i poteri;
- f) decidere sull'ammissione degli Associati, sulla base dei criteri precisi, oggettivi e non discriminatori fissati dallo Statuto e nel rispetto della normativa antitrust tempo per tempo vigente, e stabilirne l'eventuale categoria, senza possibilità di appello;
- g) deliberare in ordine alla esclusione di Associati in caso di inadempienza nel versamento dei contributi associativi; inadempimento degli obblighi posti a carico degli Associati a norma dell'Articolo 5 dello Statuto; altre gravi e motivate ragioni;
- h) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione, nonché quello consuntivo;
- i) proporre all'Assemblea la nomina di uno o più Presidenti onorari.

Al Consiglio sono attribuite anche altre funzioni che esso può delegare al Comitato Esecutivo, delimitando l'ampiezza della delega:

- a) trattare le questioni di interesse comune degli Associati, nel pieno rispetto delle dinamiche concorrenziali;
- b) deliberare su iniziative da assumere nell'interesse generale della Associazione per gli scopi della medesima;
- c) stabilire l'eventuale organico dei dipendenti dell'Associazione;
- d) trasferire gli uffici della sede nell'ambito della stessa città nonché istituire sedi e uffici anche in altre città;
- e) deliberare l'eventuale passaggio di categoria di un Associato;
- f) stabilire il contributo di ammissione che sono tenuti a versare nuovi Associati al momento in cui entrano a far parte dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare l'espletamento di particolari incarichi e/o lo studio di determinate questioni ai suoi membri, a speciali commissioni o a terzi.

Nel caso si deliberi il ricorso a consulenti esterni per specifiche problematiche riguardanti il factoring o la partecipazione a iniziative e progetti di interesse per il settore, i costi che ne derivano non già previsti dalla programmazione economica sono ripartiti fra tutti gli Associati in parti uguali e fatturati dall'Associazione agli Associati a consuntivo, salvo diverse modalità e termini deliberati dal Consiglio. In merito alle delibere che implicano costi non già previsti dalla programmazione economica e quindi non già compresi nelle quote annuali stabilite, l'Associazione si impegna ad informarne gli Associati all'atto della delibera, con indicazione degli importi complessivi che saranno sostenuti dall'Associazione, ove già disponibili, ovvero di una stima approssimativa.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Lo Statuto associativo, al quale si fa integrale rinvio, definisce le modalità per la regolare costituzione del Consiglio e per la validità delle delibere.

Fermo quanto sopra evidenziato, si specifica che, in ordine alle modalità di funzionamento del Consiglio, con particolare riferimento al Codice Antitrust dell'Associazione, adottato principalmente al fine di evitare che le riunioni associative possano diventare occasione di condotte non conformi alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato, si fa rinvio, per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e con esso compatibile, al regolamento delle Commissioni Tecniche ed in particolare ai punti 6, 8, 9, 10 e al Codice Antitrust. Nelle riunioni di Consiglio l'esponente associativo esterno agli Associati è rappresentato dal Segretario Generale.

4.1.3 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi.

La carica di Presidente ha una durata di tre anni ed è consentita una sola rielezione consecutiva.

Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e il Comitato Esecutivo.

Ha il compito di convocare l'Assemblea, anche su indicazione del Consiglio quando questo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta gli Associati Ordinari o Corrispondenti, come stabilito dall'art. 8 dello Statuto.

Il Presidente convoca il Consiglio, oltre che su propria iniziativa, anche qualora ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente vigila sulla regolarità delle votazioni per la nomina dei Consiglieri e ne accerta i requisiti di eleggibilità.

Può comparire in giudizio e promuovere azioni in qualunque sede e grado, anche in sede di ingiunzione, revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

4.1.4 Vice Presidenti

I Vice Presidenti hanno il compito di presiedere le Commissioni Tecniche e fungere da collegamento fra le Commissioni Tecniche e il Consiglio; in particolare, i Vice Presidenti informano le Commissioni Tecniche circa le decisioni assunte e i temi da approfondire attribuiti dal Consiglio e, per altro verso, riferiscono al Consiglio circa l'andamento dei lavori delle Commissioni Tecniche.

I Vice Presidenti sono al massimo cinque, scelti fra i membri del Consiglio. La carica di Vice Presidente ha una durata di tre anni ed è consentita la rielezione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento (es. presiede l'Assemblea).

4.1.5 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, scelti fra i candidati presentati dagli Associati e nominati dall'Assemblea ogni tre anni.

La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e del Codice Etico.

In ragione agli autonomi poteri di iniziativa e di controllo attribuiti al Collegio dei Revisori e dell'assenza di compiti operativi e gestionali attribuiti al Consiglio e al Comitato Esecutivo, è attribuita al Collegio dei Revisori la funzione di organo di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (OdV ex D. Lgs. 231/2001).

Il Collegio dei Revisori è pertanto incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne ove necessario l'aggiornamento, raccomandando e proponendo le eventuali modifiche e aggiornamenti necessari al Consiglio.

Il Collegio dei Revisori si riunisce generalmente tre volte all'anno, di cui una nel mese precedente la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio. La convocazione è curata dal Presidente del Collegio, ossia il Revisore più anziano di età.

I Revisori svolgono le seguenti funzioni:

- ☞ curano il controllo delle spese;
- ☞ sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione;
- ☞ controllano il prospetto di bilancio predisposto dal Consiglio e lo accompagnano con una propria relazione.

I Revisori hanno la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Collegio dei Revisori approva la delibera dei Consiglieri rimasti in carica con cui si procede alle sostituzioni.

Il Collegio dei Revisori non riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione dell'Associazione e non è dotato di autonomia finanziaria.

4.1.6 Comitato Esecutivo

Il Consiglio può delegare alcune delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo per la gestione e amministrazione ordinaria di Assifact.

Al Comitato Esecutivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione, con esclusione dei poteri che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e al Consiglio.

Al Comitato Esecutivo sono comunque attribuiti dal Consiglio i seguenti poteri:

- a) dare esecuzione alle direttive di politica associativa indicate dall'Assemblea, dal Consiglio, nonché alle loro deliberazioni;
- b) formulare proposte agli Organi sociali competenti; in particolare sottoporre al Consiglio tutti gli argomenti ritenuti rilevanti per l'attività associativa, l'adempimento dei compiti statutari ed il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- c) sovrintendere alla gestione corrente degli affari sociali;
- d) deliberare l'apertura di conti correnti, la richiesta di linee di credito e garanzie in euro ed in divisa estera, nel rispetto delle strategie associative;
- e) deliberare garanzie e cauzioni a favore di terzi, se strettamente funzionali all'oggetto sociale dell'Associazione;
- f) deliberare per la realizzazione della programmazione economica determinata dal Consiglio, nonché deliberare per spese non previste dalla stessa per un importo unitario non eccedente i limiti fissati dal Consiglio con apposita delibera;
- g) sovrintendere all'operato del Segretario Generale dell'Associazione per quanto riguarda il funzionamento e la direzione dei singoli uffici e servizi dell'Associazione medesima, provvedendo a quanto necessario ed opportuno allo scopo;
- h) nell'ambito delle direttive del Consiglio e su proposta del Segretario Generale, assumere i dipendenti dell'Associazione, esclusi i Dirigenti, nonché, per tutti i dipendenti, stabilire stipendi e le altre condizioni di impiego ed adottare provvedimenti di carriera e disciplinari, nel rispetto degli accordi sindacali in vigore, salvo il licenziamento;
- i) conferire procure per singoli atti o determinate categorie di atti, anche a terzi estranei all'Associazione.

Al Comitato Esecutivo è attribuita la competenza delle tematiche di sostenibilità con l'obiettivo di integrare sempre di più i criteri ESG nella azione complessiva svolta dall'Associazione.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Nei casi di particolare urgenza, di cui al comma 8 dell'articolo 15 dello Statuto, il Comitato Esecutivo provvede alle deliberazioni necessarie, con l'obbligo di sottoporre per ratifica le decisioni assunte alla prima riunione del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è composto, oltre che dal Presidente e dai Vice Presidenti, da un numero di Consiglieri, nominati dal Consiglio, pari a tre, da colui che ha rivestito la carica di Presidente nel triennio precedente e da colui che è stato designato come successore nella carica di Presidente.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario.

4.1.7 Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio con l'obiettivo di garantire l'operatività dell'Associazione ed espletare le varie funzioni amministrative della vita associativa.

La nomina è condizionata all'accettazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e del Codice Etico.

Il Presidente ha cura di formalizzare il relativo contratto di collaborazione determinandone le condizioni che devono prevedere un emolumento annuo concordato con il Consiglio e il rimborso delle spese sostenute.

Al Segretario Generale dell'Associazione sono conferiti dal Consiglio i seguenti compiti e poteri:

- a) provvede alla gestione operativa dell'Associazione, in conformità alle direttive del Presidente, con diritto alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Nei limiti dei propri poteri di ordinaria amministrazione, rilascia deleghe e procure ad eventuali dipendenti dell'Associazione ed a terzi estranei;
- b) attiva e mantiene i rapporti utili all'attività ed agli scopi dell'Associazione con Enti, Associazioni, Istituzioni e Organismi vari, rappresentando l'Associazione medesima negli organismi nei quali ne sia richiesta la partecipazione, d'intesa con il Presidente e il Consiglio;
- c) provvede all'amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Associazione e compie ogni atto conservativo e cautelativo del patrimonio medesimo, sottoscrivendo pertanto ogni atto o contratto richiesto per aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, utilizzando le disponibilità attive, per importi unitari non eccedenti i limiti fissati dal Consiglio, riscuotendo somme di denaro, titoli di credito e valori, con facoltà di darne quietanza e discarico ed effettuando versamenti sui conti correnti intestati all'Associazione;
- d) in conformità alle direttive del Presidente, mantiene rapporti e coordina l'attività dei terzi ai quali il Consiglio affida particolari incarichi;
- e) mantiene i rapporti con gli Associati, il Consiglio, il Collegio dei Revisori, d'intesa e su istruzioni del Presidente;
- f) coordina l'attività delle Commissioni Tecniche attivate e nominate dal Consiglio, partecipando, qualora ne ravvisi l'opportunità, ai relativi lavori;
- g) partecipa senza voto deliberativo alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Collegio dei Revisori;
- h) è responsabile della predisposizione del rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e sull'andamento del mercato, d'intesa con il Presidente e il Consiglio;
- i) è responsabile, d'intesa col Presidente, dell'attività di studio, ricerca e formazione promossa dall'Associazione, ancorché affidata a terzi;

- j) è responsabile dell'attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli Associati, ancorché affidata a terzi, in conformità alle direttive del Presidente;
- k) partecipa alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l) istruisce le domande di adesione e le pratiche di esclusione alla/dalla Associazione, da sottoporre a delibera del Consiglio;
- m) formula proposte in merito all'attività dell'Associazione;
- n) coordina il lavoro degli eventuali dipendenti e collaboratori esterni dell'Associazione;
- o) dà esecuzione, con le modalità più idonee, alle deliberazioni dell'Assemblea, del Presidente, del Consiglio, qualora lo riguardino ai sensi dei compiti suddetti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Segretario Generale può avvalersi, previa delibera del Consiglio su sua proposta, di personale delle società associate e di terzi.

Il Segretario Generale svolge la funzione di direzione e vigilanza dei dipendenti che compongono lo staff associativo e degli eventuali collaboratori di cui decide di avvalersi.

Nell'ambito dei compiti sopra descritti, il Segretario Generale ha facoltà di sottoscrivere tutti gli atti e contratti richiesti, senza che possa essergli eccepito difetto o carenza di poteri.

Con apposita delibera, che deve essere espressamente accettata dal diretto interessato, il Consiglio di Assifact può nominare il Segretario Generale in carica come Datore di Lavoro ex Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in Suppl. ordinario n. 108 alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101) (di seguito "D. Lgs. 81/2008") e s.m. e attribuirgli in qualità di datore di lavoro ai fini di prevenzione e protezione dai rischi, tutti e solo i compiti, le funzioni e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, con una dotazione finanziaria specifica per le finalità e gli adempimenti della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e adeguata alla dimensione e struttura associativa e alla tipologia di attività. Il Segretario Generale potrà in ogni caso assumere, se le circostanze lo richiedono, tutti i provvedimenti necessari e urgenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, anche se per importi eccedenti rispetto alla dotazione annuale di risorse finanziarie assegnata per lo scopo e in deroga ai limiti di spesa fissati dal Consiglio, salvo darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Assifact. In caso di accettazione della nomina conferita, che rimane valida per tutta la durata dell'incarico del Segretario Generale e che può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Consiglio, il Segretario Generale dovrà periodicamente fornire al Consiglio di Assifact adeguata informativa sugli adempimenti svolti e i provvedimenti adottati.

4.1.8 Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche dell'Associazione sono strumenti operativi costituiti per il raggiungimento degli scopi statuari. In particolare, esse hanno il compito di produrre studi, ricerche e documenti riguardanti il factoring al fine di consentire uno stabile ed efficiente sviluppo del settore, formalizzare linee guida e best practice di settore, ispirate ai principi della sana e prudente gestione nell'ottica della libertà imprenditoriale e concorrenziale, al fine di una autoregolamentazione della professione, e collaborare nella ricerca delle soluzioni dei problemi riguardanti il factoring.

Le Commissioni Tecniche sono istituite dal Consiglio. Gli Associati designano i propri rappresentanti nelle Commissioni Tecniche secondo le modalità previste dal relativo Regolamento. Il Consiglio è periodicamente informato della composizione delle Commissioni e delle relative variazioni e può formulare rilievi motivati qualora rilevi situazioni di incompatibilità, conflitto di

interessi, violazioni delle norme associative o altri profili che possano compromettere il corretto svolgimento dell'attività associativa.

L'attività delle Commissioni è disciplinata da un apposito regolamento al quale si fa rinvio.

Nell'ambito delle Commissioni Tecniche, possono costituirsi gruppi di lavoro per l'esame di specifiche tematiche.

L'attività dei gruppi di lavoro è disciplinata da un apposito regolamento al quale si fa rinvio.

Le Commissioni Tecniche e i gruppi di lavoro non rivestono funzioni di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione dell'Associazione e non sono dotati di autonomia finanziaria.

I partecipanti alle Commissioni non svolgono alcuna attività assimilabile al rapporto di lavoro subordinato, nemmeno quando prendono parte ad iniziative in rappresentanza dell'Associazione cui seguono eventuali rimborsi spese.

4.2 CONTROLLO

Il controllo su Assifact è esercitato dal Collegio dei Revisori che, oltre a monitorare le spese e sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione, accerta lo svolgimento effettivo dei compiti associativi definiti nel Modello e il rispetto delle normative vigenti.

In tal senso, il Collegio dei Revisori è munito dei poteri necessari per verificare l'adeguamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, stabilendo altresì le procedure di controllo utili ai fini dell'attività di monitoraggio, aggiornamento e verifica del Modello stesso.

Il Collegio dei Revisori è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è chiamato in particolare a svolgere le seguenti funzioni:

- vigilanza sulla reale efficacia ed effettività del Modello, in relazione anche alla struttura associativa, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- verifica periodica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti e la formulazione di eventuali proposte di modifica e aggiornamento;
- raccomandazione del necessario aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Le funzioni del Collegio dei Revisori sopra elencate si declinano nello svolgimento delle seguenti attività:

- ☞ Proporre iniziative di formazione e diffusione per far conoscere i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico e del Codice Antitrust; la gestione di tali iniziative è affidata al Segretario Generale.
- ☞ Proporre o verificare le procedure di svolgimento delle attività associative.
- ☞ Verificare periodicamente le disposizioni normative inerenti la responsabilità amministrativa degli enti e proporre / raccomandare i necessari adeguamenti.
- ☞ Verificare periodicamente l'aggiornamento della mappatura delle attività qualificate a rischio di reato.

- ☞ Effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni considerate potenzialmente a rischio di reato. È fatto salvo il principio per cui per tali determinate operazioni il Consiglio deve essere costantemente informato con adeguata documentazione.
- ☞ Verificare la corretta gestione delle segnalazioni, anche informali o ufficiose, relative a violazioni o sospette violazioni del Modello, alla commissione dei reati o a comportamenti non in linea con le regole etiche di condotta promosse dall'Associazione, la conformità di istruttorie e delibere alle procedure e l'eventuale effettiva erogazione delle sanzioni deliberate (rif. Procedura whistleblowing), nonché l'adeguatezza del MOG rispetto agli illeciti segnalati.
- ☞ Condurre le indagini interne per l'accertamento di violazioni del Modello o del Codice Etico.
- ☞ Valutare le violazioni e deliberare gli eventuali provvedimenti.

Il Collegio dei Revisori, nello svolgimento della propria funzione di organo di controllo, deve assicurare continuità d'azione e predisporre periodicamente un rapporto che evidenzi le attività di controllo svolte, le eventuali criticità del Modello rilevate e le proposte di modifica e aggiornamento del medesimo.

Nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione, il Collegio dei Revisori svolge, in tema di controllo, un ruolo fondamentale, stante la quasi esclusiva possibilità che i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e le principali violazioni delle regole di condotta e del Codice Etico si realizzino nelle aree di attività che implicano la gestione di risorse finanziarie.

4.3 TIPOLOGIA DEI REATI EX D. LGS. 231/2001

Nel catalogo dei reati presupposto, parte integrante del presente documento, si riportano le fattispecie di reato previste, alla data di stesura e successivo aggiornamento del presente Modello, dal D. Lgs. 231/2001 ai fini della responsabilità amministrativa dell'Associazione (art. 24 e ss.).

Il catalogo dei reati con la relativa definizione è prodromico all'analisi dell'attività associativa e alla mappatura delle attività di rischio e consente di individuare i reati che potenzialmente possono essere posti in essere dai soggetti operanti per Assifact, autonomamente o in concorso con terzi, nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Associazione.

Si sono riprodotti gli articoli codicistici richiamati dal Decreto per le fattispecie delittuose contemplate e, ove ritenuto necessario, sono stati parafrasati e commentati.

Al riguardo, si segnala che alcuni reati presupposto previsti dal Decreto non risultano applicabili ad Assifact in quanto carente dei requisiti soggettivi richiesti; si citano, ad esempio, alcuni tra i reati di cui all'art. 25-ter ("reati societari"), che sono applicabili esclusivamente a enti qualificati, quali le società chiuse e quotate, destinatarie di una normativa bilancistica ad hoc. Pertanto ad Assifact, in quanto associazione non riconosciuta e senza fini di lucro, non si applica, per la redazione del bilancio, la normativa societaria.

Per i singoli reati elencati e descritti nel catalogo allegato, si indica il rischio potenziale di accadimento (non applicabile, assente, improbabile, basso, medio, alto) nell'ambito dell'attività associativa. In relazione all'incremento del livello di rischio, si rende necessario prevedere presidi specifici per l'attività/funzione associativa interessata. Per i rischi improbabili o a basso potenziale, non sono previsti presidi specifici, ma si rinvia alle previsioni del Codice Etico associativo al quale tutti i soggetti che entrano in contatto con Assifact sono tenuti a stretta osservanza.

In linea generale, si osserva che nessuno dei reati attualmente contemplati nel Decreto presenta la caratteristica di peculiarità nell'ambito dell'attività associativa, ossia il rischio di verifica in ragione della specifica attività svolta dall'ente. Si tratta invece di reati non strettamente connessi, se non in modo occasionale, allo svolgimento del ruolo istituzionale di Assifact e per tale ragione non riconducibili a specifiche aree di attività. Ne deriva che Assifact ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo di carattere generale che richiama i principi di correttezza e probità nei comportamenti dei soggetti, apicali e subordinati, che operano per l'Associazione.

In conformità a quanto sopra espresso, l'Associazione fa espresso divieto ai soggetti per essa operanti di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato elencate;
- comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé reato, possano esserne il presupposto o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;
- situazioni di conflitto di interessi nei confronti della PA.

Analizzando qui solo alcuni dei reati presenti nel catalogo, si osserva che i reati del codice penale ex art. 25-bis D. Lgs. 231/2001, riguardanti falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo, si inquadrano tutti nel contesto della tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Si tratta di ipotesi delittuose non strettamente collegate alla tipica e specifica attività svolta dall'Associazione e in essa difficilmente configurabili, soprattutto in considerazione del fatto che Assifact non gestisce importi rilevanti dei valori in oggetto (la gestione della liquidità Associativa è svolta quasi esclusivamente tramite il sistema bancario).

L'Associazione, tuttavia, condanna i comportamenti ivi contemplati e promuove al proprio interno la diffusione dei valori di onestà, correttezza, buona fede e rispetto della legge e dei regolamenti, anche tramite la divulgazione del proprio Codice Etico. Non sono invece, per le ragioni sopra esposte, previste specifiche procedure di gestione del rischio di commissione di tale fattispecie di reati, proprio per la difficoltà di inquadrarla in una specifica area di attività associativa.

L'art. 25-quater riguarda i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È assai remota la possibilità che i reati previsti dal art. 25-quater possano essere compiuti dai soggetti operanti per Assifact nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Associazione. Si ritiene che le condotte contemplate da tale tipologia di reati, condannate da Assifact e in contrasto con l'etica diffusa dall'Associazione, possano, in via generale, essere compiute nell'esclusivo interesse del reo. L'Associazione ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Codice Etico che attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di evitare che l'Associazione diventi possibile strumento di promozione di tali reati.

L'art. 25-quinquies riguarda i reati contro la personalità individuale, ossia le attività illecite legate alla tratta delle persone e alla pedopornografia.

Anche per tali reati valgono le considerazioni svolte per il punto precedente; questo genere di reati può riguardare Assifact soltanto qualora si sostenga il coinvolgimento diretto di suoi dipendenti o funzionari negli stessi e l'interesse alla loro commissione da parte dell'Associazione, o l'apporto ad

essa di un diretto vantaggio, in conseguenza appunto del fatto criminoso. Come si può ben vedere, allora, se lette in tal chiave e se riferite ad Assifact, le previsioni appaiono alquanto improbabili.

Si ritiene che le condotte alla base di tale tipologia di reati, condannata da Assifact e in contrasto con l'etica diffusa dall'Associazione, possano essere compiute nell'esclusivo interesse del reo. L'Associazione ritiene tuttavia doveroso contrastare i reati in oggetto sia tramite una diffusa comunicazione del Codice Etico che attraverso il monitoraggio della gestione delle proprie risorse finanziarie al fine di evitare che l'Associazione diventi possibile strumento di promozione di tali reati.

Le altre fattispecie per le quali il rischio di commissione del reato in ambito associativo, o nell'interesse e a vantaggio dell'ente, può essere considerato assente o assolutamente remoto sono:

- Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis.1)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 25-quater.1)
- Reati ambientali (Articolo 25-undecies)
- Razzismo e xenofobia (Articolo 25-terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Articolo 25-quaterdecies)
- Contrabbando (Articolo 25-sexiesdecies)
- Illeciti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies)
- Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies)

I reati che invece risultano potenzialmente realizzabili in ambito associativo sono:

- Delitti di criminalità organizzata (Articolo 24-ter)
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (Articoli 24 e 25)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-bis, solo alcune fattispecie)
- Reati societari (Articolo 25-ter, solo alcune fattispecie)
- Abusi di mercato (Articolo 25-sexies)
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 25-septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Articolo 25-octies)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Articolo 25-novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 25-decies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Articolo 25-duodecies)
- Reati tributari (Articolo 25-quinquiesdecies)

4.4 MAPPATURA DEI RISCHI E MODALITA' DI GESTIONE

Sulla base della precedente analisi dei reati che i soggetti operanti per Assifact possono porre in essere, autonomamente o in concorso con terzi, da cui è emerso che determinati reati difficilmente possono essere commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione, e sulla base delle regole di condotta sancite nel Modello, Assifact ha proceduto al compimento di una dettagliata analisi delle attività svolte e delle dinamiche operative e all'individuazione delle aree a rischio,

intendendosi per queste ultime le aree di attività che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato o violazioni delle regole etiche e di condotta.

In tal senso, si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati, con specifico riferimento alle attività effettivamente svolte ed alle funzioni di fatto esercitate dagli organi associativi, che hanno evidenziato quali attività siano in maggior misura esposte alla commissione dei reati indicati nel Decreto e delle violazioni delle regole di condotta associative. Le macro-aree di attività individuate sono:

- a) la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale necessaria alla conduzione dell'Associazione;
- b) la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituzioni e Organismi pubblici;
- c) la gestione del personale e adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro;
- d) la gestione del sistema informativo;
- e) la gestione dei contenziosi giudiziali;
- f) la gestione dei documenti e del materiale coperto da copyright;
- g) la policy per la raccolta di informazioni, dati ed elaborazioni statistiche.

Le modalità di gestione del rischio da parte dell'Associazione si sviluppano su più livelli.

La prima attività di prevenzione al compimento dei reati nell'ambito associativo è collegata alla formazione e diffusione della conoscenza del Modello. Come già definito in precedenza, la gestione operativa di tali attività è affidata al Segretario Generale e potrà articolarsi nei seguenti punti:

- Informativa dell'esistenza del Modello, del Codice Etico e del Codice Antitrust nella lettera di assunzione, di nomina o di incarico.
- Presentazione del Modello, del Codice Etico e del Codice Antitrust ai neo assunti o neo incaricati.
- Presentazione del sistema disciplinare applicato per il mancato rispetto del Modello.
- Note interne di aggiornamento.

Dalla fase di diffusione della cultura associativa derivano per i soggetti operanti per Assifact alcuni diritti/doveri. In particolare, essi devono segnalare – con garanzia di riservatezza e tutela da possibili ritorsioni - ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e dei reati presupposto ex 231/01, secondo le modalità previste nel presente MOG, nella procedura whistleblowing, nonché nella normativa tempo per tempo vigente.

Il Collegio dei Revisori deve inoltre essere informato di:

- tutti i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra autorità relativi allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati nel Decreto.
- richieste di assistenza legale da parte di soggetti operanti per Assifact in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati contemplati nel Decreto.
- provvedimenti disciplinari e sanzioni irrogate.

L'analisi delle aree di attività sopra elencate, completata con la descrizione dei presidi e delle procedure definite per lo svolgimento delle attività in questione, è contenuta nel Modello Parte Speciale.

4.5 SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ASSIFACT - WHISTLEBLOWING

Il modello di organizzazione, gestione e controllo associativo prevede che tutti coloro che vengano a conoscenza di informazioni concernenti la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o di fatti e/o comportamenti non conformi alle regole e procedure previste dal modello stesso, dal Codice Etico e dal Codice Antitrust possano effettuare segnalazioni, anche in forma anonima, con le modalità di seguito specificate.

Convinti dell'importanza di coltivare e diffondere la cultura della responsabilità, della trasparenza e della correttezza dei comportamenti e che grazie alla collaborazione attiva di tutti si possano intercettare eventuali irregolarità a cui porre rimedio, Assifact ha impostato una procedura che rende possibile a chiunque (dipendenti, collaboratori, Associati, fornitori, consulenti e, più in generale, qualunque soggetto che sia in relazione con Assifact), tramite canali interni, di inviare una segnalazione inerente qualsiasi fatto o comportamento (anche omissivo o potenzialmente dannoso), adeguatamente circostanziato e suffragato da elementi concreti, di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie attività lavorative e che possa arrecare danno o pregiudizio all'Associazione, agli Associati o a Terzi. Sono esclusi reclami, contestazioni, rivendicazioni e lamentele di carattere personale e segnalazioni basate su voci o meri sospetti.

La segnalazione verrà presa in carico dal **responsabile della funzione preposta alla compliance interna associativa** (di seguito Responsabile Segnalazioni), quale autonomo soggetto interno ad Assifact competente per la ricezione e la gestione delle segnalazioni relative a violazioni avvenute o sospette, che approfondisce tutte le segnalazioni, anche anonime, informali o officiose, istruisce la pratica in modo da garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante, anche al fine di tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia, e del soggetto eventualmente segnalato, mantiene le interlocuzioni con il soggetto segnalante per eventuali approfondimenti e predispone la documentazione necessaria per consentire al Segretario Generale e al Presidente di pronunciarsi sulla segnalazione ricevuta. In caso di coinvolgimento nella segnalazione del Segretario Generale o del Presidente è previsto il coinvolgimento diretto del Consiglio.

Nell'ipotesi in cui la condotta illecita sia riconducibile al responsabile della gestione del canale di segnalazione interna, la segnalazione va indirizzata direttamente al Segretario Generale, che assume l'incarico di responsabile alternativo del sistema interno di segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione non potesse essere indirizzata neanche al Segretario Generale, il responsabile alternativo del sistema interno di segnalazione è rappresentato dal Presidente di Assifact.

Per tali segnalazioni è possibile utilizzare i seguenti **CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA**:

- l'indirizzo di posta elettronica specifico e riservato segnalazione.illeciti@assifact.it
- l'indirizzo di posta ordinaria di Assifact, Largo Augusto 3 - 20122 Milano, all'attenzione del Responsabile Segnalazioni, indicando sulla busta la dicitura "riservato".
- il recapito telefonico 02/76020127, chiedendo un contatto telefonico o diretto con il Responsabile Segnalazioni.

Il responsabile della gestione del canale di segnalazione interna rilascia al soggetto segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** lavorativi dalla data di ricezione. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla

presentazione della segnalazione occorre fornire riscontro alla segnalazione, aggiornando il segnalante circa le eventuali iniziative intraprese o che si intende intraprendere.

Tutte le segnalazioni sono trattate con discrezione e riservatezza al fine di preservare il segnalante da qualsiasi rischio di ritorsione o ripercussione sulla sfera lavorativa o personale.

Violazioni della riservatezza circa l'identità del soggetto segnalante sono fonte di responsabilità disciplinare.

Il responsabile della gestione del canale di segnalazione interna istruisce tempestivamente la pratica della segnalazione, accompagnata dall'esito delle verifiche, e la sottopone al Segretario Generale e al Presidente per le relative determinazioni. Successivamente informativa viene resa all'OdV per le verifiche del caso. Resoconto periodico delle segnalazioni pervenute e dell'esito delle verifiche viene inoltre trasmesso al Consiglio.

In sintesi:

Chi può segnalare

- I vertici associativi e i componenti degli organi sociali di Assifact e degli Associati Assifact
- I dipendenti e i collaboratori di Assifact
- I dipendenti e i collaboratori degli intermediari Associati ad Assifact
- I dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici
- Più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con Assifact

Che cosa si può segnalare

- la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (a titolo esemplificativo non esaustivo: comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni, violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica)
- violazioni del MOG e delle procedure
- violazioni del Codice Etico
- violazioni codice antitrust

Come segnalare:

- La segnalazione può essere trasmessa ad Assifact attraverso gli appositi canali interni indicati sul sito dell'Associazione nella pagina creata ad hoc (email, posta, telefono, contatto diretto).
- La segnalazione deve riportare, per quanto possibile, informazioni dettagliate e circostanziate (es. descrizione dell'evento o della condotta illecita, se conosciuti tempo e luogo di accadimento, generalità o elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i a cui attribuire l'illecito, ogni altra informazioni utile alla ricognizione dei fatti), per consentire la verifica dei fatti segnalati.
- La segnalazione dovrebbe preferibilmente riportare le generalità e i recapiti del segnalante, a cui è garantita la massima riservatezza, per consentire al responsabile della gestione delle segnalazioni di poter svolgere eventuali approfondimenti o chiarimenti e fornire riscontro delle verifiche effettuate.

Divieto di ritorsione

Non è ammessa né tollerata alcuna forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del soggetto segnalante.

Eventuali misure (qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato) aventi effetto negativo sulle condizioni di lavoro del soggetto segnalante o che possono provocare un danno ingiusto si presumono ritorsive o discriminatorie, a meno di comprovate ragioni estranee alla segnalazione.

In particolare, il soggetto segnalante non può ad esempio essere oggetto, a causa della segnalazione, di licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o la mancata promozione, demansionamento o trasferimento o sottoposto ad altra misura organizzativa, riduzione dello stipendio, sanzione o altre misure disciplinari, note di merito negative o referenze negative, azioni di sospensione della formazione, coercizione, intimidazione, molestie od ostracismo.

In sostanza, per misure discriminatorie si intendono tutte le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro sfavorevoli e intollerabili.

4.6 SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, oltre a definire specifici protocolli di esecuzione delle attività associative, è finalizzato a evidenziare che l'Associazione condanna ogni comportamento illecito ovvero in contrasto con i principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice Antitrust.

L'efficacia del Modello viene garantita, oltre che attraverso il controllo preventivo, introducendo il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso, e della normativa in esso richiamata, del Codice Etico e del Codice Antitrust.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale avvio di un procedimento penale e dall'esito dello stesso.

4.6.1 Misure nei confronti dei dipendenti – soggetti in posizione subordinata

Esiste un regolamento associativo del personale che contempla un sistema disciplinare, compatibile con le previsioni dello Statuto dei Lavoratori (Legge 30 maggio 1970, n. 300) e del CCNL, reso noto ai dipendenti tramite affissione negli uffici associativi.

Per tale sistema disciplinare è stata prevista l'integrazione per tener conto delle previsioni del D. Lgs. 231/2001.

“COMUNICAZIONE AL PERSONALE

...

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera b), *i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e del Codice Etico adottato dall'Associazione – e nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti nel presente Codice Disciplinare.*”

4.6.2 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

Nel verbale assembleare o consigliare attestante la nomina e nel contratto di incarico (per il Segretario Generale) o nelle lettere di nomina (per le altre cariche associative) - ovvero nell'integrazione di questi ultimi documenti - si esplicita la rilevanza dell'inadempimento nelle materie oggetto del D. Lgs. 231/2001 ai fini di una anticipata (e giustificata) risoluzione del rapporto, ovvero dell'adozione di altre possibili sanzioni. La validità di una siffatta clausola presuppone che si sia acquisito il consenso dell'interessato.

La clausola citata dovrà fare riferimento alla natura fiduciaria del rapporto ed alla estrema gravità delle violazioni in questione, la cui conseguenza, sul piano disciplinare, non può che essere quella di una anticipata (ed immediata) risoluzione del rapporto.

Verbale assembleare o consigliare

“...

I soggetti di cui sopra, chiamati a ricoprire [per il Segretario Generale] / eletti a cariche sociali [per le altre cariche associative], sono informati della gravità delle violazioni nelle materie oggetto del D.

Lgs. 231/2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e sono consapevoli del fatto che l'effettivo insediamento ed il conseguente esercizio delle funzioni di cui sono stati incaricati sono subordinati alla accettazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico associativo.

Essi sono altresì consapevoli che, in considerazione del ruolo istituzionale dell'Associazione e della natura del rapporto, eventuali violazioni degli obblighi scaturenti dalla normativa citata, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dal Codice Antitrust e dal Codice Etico comportano la decadenza dalla carica e la risoluzione del rapporto [quest'ultima previsione vale solo per il Segretario Generale].”

Contratto di incarico (per il Segretario Generale) o lettera di nomina (per le altre cariche associative)

“ ...

Con l'occasione Le ricordiamo la gravità delle violazioni nelle materie oggetto del D. Lgs. 231/2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e che l'effettivo insediamento ed il conseguente esercizio delle funzioni di cui è stato incaricato, sono subordinati alla Sua formale accettazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e del Codice Etico associativo, mediante sottoscrizione della presente e rinvio alla Segreteria Assifact.

Le ricordiamo altresì che, in considerazione del ruolo istituzionale dell'Associazione e della natura del rapporto, eventuali violazioni degli obblighi scaturenti dalla normativa citata, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, dal Codice Antitrust e dal Codice Etico comportano la decadenza dalla carica e la risoluzione del rapporto [quest'ultima previsione vale solo per il Segretario Generale].

...”

4.6.3 Misure nei confronti dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti

Ogni comportamento in contrasto con il presente Modello e con il Codice Etico che può comportare la commissione degli illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 può determinare, secondo quanto previsto dalla specifica clausola sotto riportata inserita nel contratto o nella lettera di incarico, la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora tale comportamento comporti danni per l'Associazione.

Contratto o lettera d'incarico

“ ...

In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, ogni violazione degli obblighi previsti nel citato decreto, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Antitrust e nel Codice Etico adottati da Assifact può comportare la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora tale comportamento comporti danni per l'Associazione.

Il soggetto dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Antitrust e Codice Etico adottati da Assifact e disponibili sul sito di questa associazione (www.assifact.it)...”

4.6.4 Misure disciplinari per il mancato rispetto delle disposizioni whistleblowing

Le medesime misure disciplinari sopra citate, differenziate per tipologia di soggetti e proporzionate alla gravità dell'infrazione, si applicano anche nei confronti di coloro che:

- commettono ritorsioni nei confronti del soggetto segnalante

- ostacolano o tentano di ostacolare la segnalazione
- violano l'obbligo di riservatezza circa l'identità della persona segnalante o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità, fatta salva l'ipotesi in cui vi sia l'espresso consenso della persona segnalante stessa
- non istituiscono i canali di segnalazione o non adottano le procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- non svolgono l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate anche nei confronti della persona segnalante, quando ne è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.